

FONDAZIONE
SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE
ONLUS

STATUTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 giugno 2021
e iscritto in data 23/11/2021 al n. 6 del registro regionale delle persone
giuridiche private
istituito ai sensi del D.P.R. del 10/02/2000 n. 361

Art. 1

1. La Scuola di Musica di Fiesole si costituisce in Fondazione avente la denominazione "SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE – O.N.L.U.S." con l'adesione della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dei Comuni di Fiesole e di Firenze, dell'Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole. Prenderà successivamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del R.U.N.T. Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, la seguente denominazione: "SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE ETS".
2. Ad essa possono aderire il Ministero competente in materia di ricerca e università, il Ministero competente in materia di beni e attività culturali ed il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale.
3. Possono altresì aderire altri enti o organismi pubblici o privati che, condividendo le finalità istituzionali, ne facciano richiesta e la cui adesione sia deliberata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 6, del presente Statuto.
4. La Fondazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale ed adegua il proprio ordinamento alla normativa che disciplina dette organizzazioni.
5. La Fondazione ha sede nel Comune di Fiesole.

Art. 2

1. La Fondazione è dedicata alla promozione dell'arte e della cultura della musica in ogni suo settore e con qualunque mezzo. In particolare, la Fondazione si propone di:
 - a) Continuare l'esistenza e l'attività della Scuola di Musica di Fiesole, già istituita come Associazione non riconosciuta ed operante di fatto dal 1974 per iniziativa del Maestro Piero Farulli e di alcuni musicisti e cultori di musica, con la collaborazione del Comune di Fiesole e della locale Società Filarmonica Comunale, conservandone le sue tradizioni, rispettando l'alto livello qualitativo, in particolar modo curando l'educazione musicale, vocale e strumentale di base dei cittadini, senza distinzione alcuna, compresa la nazionalità. L'attività di istruzione vocale e strumentale sarà espletata attraverso corsi di vari livelli, a seconda delle necessità e delle disponibilità finanziarie della Fondazione, di cui alle lett. d) g), cc.1, art.5 Codice del terzo settore.
 - b) Promuovere a livello europeo studi, incontri con personalità della cultura e dell'arte, conferenze, manifestazioni pubbliche ed ogni altra iniziativa utile per diffondere la cultura musicale e promuovere i rapporti tra la musica e le altre discipline della cultura. Attività di cui alla lett. i), co.1, art.5 Codice del terzo settore.
 - c) Sviluppare attività di elevata formazione e qualificazione professionale per la preparazione di musicisti specializzati per la attività didattica, concertistica e orchestrale, proponendosi in tal modo quale centro europeo di promozione attiva di sperimentazione musicale anche in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e con istituzioni europee ed internazionali di alta formazione musicale, aventi caratteristiche analoghe. Attività di cui alle lett. d) g), cc.1, art.5 Codice del terzo settore.
 - d) Promuovere la formazione di un centro di vocalità che partendo dalla tecnica vocale, con particolare riguardo alla fonazione su basi medico-scientifiche, arrivi all'acquisizione di tutto il repertorio cameristico e operistico, specialmente di lingua italiana, francese e tedesca. Attività di cui alle lett. d) g), cc.1, art.5 Codice del terzo settore.
 - e) Collaborare, per il raggiungimento degli scopi predetti, con altre organizzazioni, enti ed istituti culturali similari, offrendo altresì la propria attività per la realizzazione degli stessi scopi quando venga richiesta da enti pubblici e università con particolare riguardo a quelle di livello europeo. Attività di cui alla lett. i), co.1, art.5 Codice del terzo settore.
 - f) continuare l'attività del Comitato per l'Orchestra Giovanile Italiana. Attività di cui alle lett. d) g) i), cc.1, art.5 Codice del terzo settore.

2. La Fondazione si propone, altresì, di promuovere e realizzare tutte quelle attività e servizi che, avuto riguardo alle specifiche e contingenti necessità e disponibilità, risulteranno complementari e di ausilio, e quindi direttamente connesse, con le proprie attività istituzionali, ovvero costituiranno l'adeguamento, ovvero ancora una modalità alternativa di realizzazione, della medesima attività istituzionale come sopra delineata ed individuata.

3. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art.7 del Codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi, anche mediante sollecitazione al pubblico di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare la proprie attività di interesse generale e del rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti coi sostenitori e col pubblico.

Art. 3

1. Il patrimonio della Fondazione di €30.000,00, e' costituito:

a) da titoli nominativi del debito pubblico per il valore nominale di £. 20.000.000 (lire ventimilioni) pari a Euro 10.329 (diecimila trecento ventinove), originariamente conferiti, e dai successivi incrementi;

b) dal patrimonio immobiliare, strumentale, librario, archivistico e didattico di proprietà della Fondazione.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato attraverso:

a) eventuali contributi, lasciti, donazioni o cessioni o diritti, ivi compresi quelli di autore, da parte di enti o privati, espressamente destinati per volontà dei donatori all'incremento del patrimonio della Fondazione;

b) eventuali contributi pubblici..

3. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli eventuali avanzi di gestione, i fondi e le riserve dovranno essere impiegati per il ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti ovvero per la realizzazione delle attività di interesse generale e diverse, di cui al precedente articolo 2 del presente Statuto.

4. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione stessa sarà devoluto alla Casa di Riposo Giuseppe Verdi secondo le disposizioni previste dall'art.9 del Codice del terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il parere dell'ufficio di cui all'art.45, comma 1, del Codice del terzo settore.

Art. 4

1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento e realizza le proprie attività istituzionali, di interesse generale e diverse, di cui all'articolo 2 del presente Statuto facendo fronte ai relativi oneri economici attraverso:

a) ricavi e proventi delle attività istituzionali, accessorie, di interesse il proprio patrimonio;

b) i contributi e le sovvenzioni, generici e specifici, dello Stato, della Regione, di altri enti pubblici e privati, dei cittadini italiani o stranieri, erogati sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo.

- c) rendite e proventi derivanti dal patrimonio.
 - d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione.
 - e) specifiche attività di raccolta fondi, finalizzate a finanziare la propria attività.
2. In ogni caso, le attività della Fondazione ed in particolar modo quelle di istruzione, di formazione e di qualificazione professionale, sono realizzate con il minor aggravio economico possibile per gli studenti e, più in generale, per i fruitori dei servizi, avuto riguardo alle disponibilità economiche e finanziarie di cui al precedente comma del presente articolo.
3. La Fondazione non offre ad alcuno i propri servizi a condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle generalmente praticate. Il Direttore Artistico può, tuttavia, proporre alla Giunta di ammettere alcuni studenti ai corsi a condizioni meno gravose, in considerazione delle loro condizioni economiche.

Art. 5

1. Fanno parte del comitato d'onore della Fondazione:
- Il Signor Presidente della Repubblica;
 - Il Presidente dell'Accademia dei Lincei.
2. Del predetto Comitato, ne hanno fatto parte e ne fanno parte i Maestri:
- Salvatore Accardo;
 - Bruno Bartoletti;
 - Carlo Maria Giulini;
 - Massimo Mila;
 - Riccardo Muti;
 - Goffredo Petrassi;
 - Maurizio Pollini;
 - Claudio Abbado
 - Luciano Berio;
 - Eliahu Inbal;
 - Giuseppe Sinopoli.
3. Fanno altresì parte del Comitato quelle personalità del mondo della politica e dell'arte che potranno essere designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Artistico, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.

Art. 6 - Bilancio e Scritture Contabili

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare. Il bilancio d'esercizio (composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) saranno in futuro redatti secondo modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
2. Ricorrendo i presupposti, la Fondazione ai sensi di legge predisporrà il bilancio sociale, che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito Internet.
3. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2 nella relazione di missione.
4. Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.
5. Il bilancio deve essere comunicato al soggetto che esercita la revisione legale dei conti almeno 15 giorni prima del giorno fissato per il Consiglio che dovrà discuterlo.

6. Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato di tutti gli allegati e comunicato ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno cinque giorni prima del giorno fissato per il suo esame.

Art.7 - Diritto d'ispezione dei libri sociali

Gli associati hanno il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art.15 del Codice del terzo settore, facendone richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio di Amministrazione;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Sovrintendente;
- Il Direttore Artistico;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da quindici consiglieri, presieduto dal Sindaco di Fiesole o da un suo delegato, dura in carica quattro anni, ed e' composto, oltre che dal Presidente, dai membri, così designati:

- un rappresentante del Ministero degli affari Esteri e cooperazione internazionale;
- un rappresentante del Ministero competente in materia di ricerca e università;
- un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali;
- un rappresentante della Regione Toscana;
- un rappresentante della Città Metropolitana di Firenze;
- un rappresentante del Comune di Firenze;
- un rappresentante del collegio dei docenti della Scuola;
- un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze;
- il Presidente dell'Associazione Amici della Scuola di Musica di Fiesole e altri tre rappresentanti dell'Associazione stessa;
- il Sovrintendente;
- il Direttore Artistico.

2. L'incarico di Consigliere di Amministrazione è gratuito. Nessun compenso potrà quindi essere assegnato ai Consiglieri per lo svolgimento di detta funzione, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico.

3. Il Sovrintendente ed il Direttore Artistico entrano a far parte del Consiglio di Amministrazione una volta che siano stati nominati dal Consiglio stesso. Il Sovrintendente è nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura prevista dal regolamento. Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei docenti, secondo la procedura prevista dal regolamento. Qualora tale Collegio non provveda alla proposta entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione procede direttamente alla suddetta nomina.

4. Il Presidente, anche al fine di provvedere alle nomine di cui al precedente comma, può insediare il Consiglio di Amministrazione una volta che siano stati nominati almeno sei dei suoi componenti.

5. Il Segretario della Fondazione svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sue sedute con diritto di parola. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Sovrintendente.

6. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti l'adesione di nuovi soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1, deliberando contestualmente, se del caso, la modifica o l'integrazione della propria stessa composizione di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di consentire che i nuovi soggetti aderenti siano in esso rappresentati.

Art. 10

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quanto delegato alla Giunta Esecutiva, al Presidente, al Vicepresidente ed al Sovrintendente.

2. Viene riservato al Consiglio di Amministrazione, senza possibilità di delega, il compito di approvare i bilanci, le variazioni patrimoniali, i regolamenti interni e le modifiche al presente statuto.

3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente, comunicata a mezzo raccomandata a/r o posta certificata, o altro strumento che dia certezza di ricezione, almeno quindici giorni prima della data della riunione, salvo casi d'urgenza per i quali il presente termine si riduce a giorni 3.

E' consentita la partecipazione in video o teleconferenza alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 11

1. La Giunta Esecutiva provvede al disbrigo di tutti gli affari riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione, che il medesimo Consiglio di Amministrazione le affida per delega, ai sensi dell'articolo precedente.

La Giunta Esecutiva è composta dal:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Sovrintendente;
- Direttore Artistico.

Il Segretario della Fondazione svolge le Funzioni di segretario della Giunta Esecutiva.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva, può essere delegato per affari specifici.

Art. 13

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i propri componenti che non ricoprono la carica di Sovrintendente o Direttore Artistico. Il Vicepresidente esercita le funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed ha la rappresentanza esterna della Fondazione, che può esercitare disgiuntamente dal Presidente, ma nei limiti fissati dalla delega del Consiglio di Amministrazione. Cura le attività, i rapporti e le iniziative che sono a lui attribuite, anche in via continuativa, dal Presidente, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

1. Il Direttore Artistico è nominato tra musicisti–concertisti o compositori di chiara fama a livello internazionale che condividano le finalità della Fondazione come definito all' Art. 2 dello Statuto.
2. Il Direttore Artistico è il responsabile delle scelte e dell'attività didattica e artistica della Fondazione, ne predispone i programmi annuali e pluriennali e ne cura l'attuazione nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle compatibilità economiche in riferimento ai diversi settori di attività concordate con il Sovrintendente oppure, in caso di mancato accordo, definite dalla Giunta esecutiva.
3. Indica i docenti e ne coordina l'attività con i relativi poteri, ivi compresi quelli di firma per gli atti di sua competenza, per i quali riferisce tempestivamente alla Giunta, presiede la Commissione Artistica.

Art. 15

1. Il Collegio dei docenti è formato dai docenti chiamati dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore Artistico, a prestare la loro attività didattica, a qualunque titolo, in discipline specifiche nelle quali essi risultino di accertata ed elevata professionalità.
2. Indipendentemente dalla tipologia di rapporto contrattuale con la Scuola, i docenti svolgono la propria attività didattica in modo autonomo e senza vincolo di subordinazione, fatto salvo il coordinamento dei corsi da parte del Direttore artistico ed il coordinamento organizzativo da parte del Sovrintendente.
3. La partecipazione dei docenti al collegio è personale e non rientra negli obblighi della docenza.
4. Il collegio dei docenti è convocato e presieduto dal direttore artistico. A tal fine, il direttore artistico cura la tenuta ed il costante aggiornamento dell'elenco dei docenti in carica. Il diritto di partecipazione al collegio cessa con la cessazione dell'incarico di docenza.
5. Il collegio si riunisce validamente con almeno un terzo dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti. Il direttore artistico non partecipa alle votazioni.

Art. 16

1. Al sovrintendente spetta la direzione delle attività amministrative, di gestione organizzativa, economica e finanziaria, e la direzione del personale, in attuazione degli indirizzi della giunta esecutiva e del consiglio di amministrazione ed ai programmi ed alle iniziative didattiche e culturali di competenza del direttore artistico. Il sovrintendente provvede ai contratti necessari per la gestione di ogni attività, con i poteri di firma per gli atti relativi alle proprie competenze nell'ambito della gestione ordinaria. Il sovrintendente predispone i bilanci e ne cura l'attuazione.
2. Il Consiglio di amministrazione può delegare al sovrintendente incarichi specifici o stabilire limitazioni di importo e di oggetto rispetto alle funzioni generali sopra stabilite.
3. Il sovrintendente concorda con il direttore artistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, le compatibilità economiche, in riferimento ai diversi settori di attività, tra l'attuazione dei programmi rimessi alla cura del direttore artistico ed i mezzi e l'organizzazione generale disponibili.

Art. 17

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri designati: uno dal Ministero competente in materia di ricerca e università, uno dalla Regione Toscana ed uno dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante una apposita relazione sul conto consuntivo. Al collegio può essere demandata la revisione legale dei conti; in tal caso i componenti devono essere iscritti nel registro dei revisori legale.
3. I Revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente del Collegio dei revisori è nominato dal Collegio medesimo. I revisori percepiscono una retribuzione annua che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto del loro insediamento e che avrà valore per l'intero periodo di durata del loro incarico, comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa prima prevista per le ONLUS, successivamente per gli ETS.

5. Il Collegio dei Revisori dura in carica quanto il Consiglio con il quale è stato nominato.

Art. 18

Per ogni ulteriore definizione dell'attività e del funzionamento della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole si rinvia all'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

1. Il Maestro Piero Farulli, fondatore della Scuola di Musica di Fiesole, è Presidente Onorario a vita della Fondazione.

2. Successivamente il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

3. Il Presidente Onorario è invitato permanente, con diritto di parola, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di tre quarti dei suoi componenti.

Art.21 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Fino all'istituzione ed alla effettiva operatività del R.U.N.T. Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art.101 del D.Lgs n.117 del 3 luglio 2017, sarà vigente limitatamente alle modifiche apportate ai sensi ed in adempimento a quanto previsto dal Codice del Terzo settore lo statuto approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 gennaio 2012, da tale data si intendono decaduti i riferimenti alle ONLUS presenti.